

COPIA

Région Autonome  
**Vallée d'Aoste**



Regione Autonoma  
**Valle d'Aosta**

Assessorat du territoire et de l'environnement  
Assessorato territorio e ambiente

Ai presidenti delle Autorità di sub-Ato per  
la gestione del servizio idrico integrato  
LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni della regione  
LORO SEDI

Réf. n° - Prot. n.°

Al Consorzio dei Comuni della Valle  
d'Aosta  
Bacino Imbrifero Montano  
Piazza Narbonne, 16  
11100 AOSTA

PREC Ns. Prot.

Saint-Christophe,

Consorzio degli Enti Locali della Valle  
d'Aosta  
Piazza Narbonne n. 16  
11100 AOSTA



Servizio associato di Sportello Unico  
dell'Alta Valle  
Fraz. Chez Roncoz 33/A  
11010 GIGNOD (AO)

Servizio associato di Sportello Unico della  
Bassa Valle  
Via Baraing 1  
11026 PONT-SAINT-MARTIN (AO)

Sportello Unico Comune di Aosta  
Via G.Carrel 19  
11100 AOSTA

**Oggetto: Attuazione delle nuove disposizioni sulla semplificazione amministrativa in  
materia di gestione degli scarichi delle acque reflue.**

Con l'entrata in vigore, in data 13 giugno 2013, del DPR 13 marzo 2013, n. 59  
(Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione  
di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e  
sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23

IM/tn R:\DEL-SGRIF\Thierry\lettera scarichi idrici.doc

Département du territoire et de l'environnement - Direction de l'environnement

Service de la protection des eaux contre la pollution et de la gestion des déchets

Dipartimento territorio e ambiente - Direzione ambiente

Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti

11020 Saint-Christophe (AO)  
34, Grand-Chemin  
téléphone +39 0165 272130 - 31 - 32 - 33 - 34  
télécopie +39 0165 272120

11020 Saint-Christophe (AO)  
Località Grand-Chemin, 34  
telefono +39 0165 272130 - 31 - 32 - 33 - 34  
telex +39 0165 272120

[l.mancuso@regione.vda.it](mailto:l.mancuso@regione.vda.it)  
[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)  
C.F. 80002270074



del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) lo Stato ha completato le disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale già emanati con il DPR 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2012, n. 122).

Tali disposizioni disciplinano, fra gli altri, la gestione dei procedimenti in materia di autorizzazione allo scarico di acque reflue, sia domestiche che industriali, normata in via generale dalla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introducendo semplificazioni amministrative volte in particolare alle piccole e medie imprese.

Tali procedure riguardano, in modo particolare, gli scarichi di origine industriale prodotti da piccole e medie imprese, così come definite dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005.

A seguito dell'entrata in vigore delle citate normative è necessario che i Comuni o i sub-Ato per la riorganizzazione del Servizio idrico integrato, qualora già operanti, provvedano ad individuare le piccole e medie imprese che producono scarichi, diversi da quelli derivanti esclusivamente dai servizi igienici, cucine e mense, che possono essere o meno assimilate a scarichi domestici.

Tali norme stabiliscono, inoltre, il trasferimento alla Regione della competenza in materia di autorizzazione allo scarico anche dei reflui industriali allacciati alla pubblica fognatura.

In considerazione di quanto sopra è necessario, pertanto, che Comuni o i sub-Ato, qualora già operanti, provvedano a verificare che tutte le piccole e medie imprese, nonché alcuni enti (es. ospedali, case di cura, residenze socio-assistenziali per anziani e riabilitative), che abbiano scarichi allacciati alla pubblica fognatura non producano reflui che per qualità o quantità (rif. Tab. 1 e 2 – Allegato A al DPR 227/2011) risultino non assimilabili agli scarichi domestici, e che risultano quindi, classificati automaticamente come scarichi industriali.

Quanto sopra comporta un censimento delle attività presenti sul territorio ed una verifica puntuale:

- a) della tipologia dell'attività effettivamente svolta che produce il refluo scaricato;
- b) se tale attività rientra in via generale nell'elenco di cui alla tab. 2, Allegato A al citato DPR 227/2011;
- c) qualora non rientri nelle esclusioni, se la quantità di acqua consumata rientra nei limiti (riferiti al consumo di punta) previsti dalla citata tab. 2;
- d) per le attività non comprese nella tab. 2, se la qualità, a monte dello scarico, dei reflui prodotti è conforme ai limiti di accettabilità riportati nella tab. 1, Allegato A al DPR 227/2011.

Tutti gli scarichi che, seppur prodotti da piccole e medie imprese, non rientrano nei criteri di assimilabilità stabiliti in particolare dal DPR 227/2011, oltretutto dall'articolo 101,



comma 7 del d.lgs. N. 152/2006, sono, di conseguenza, classificati come industriali, e come tali assoggettati a nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, la cui competenza al rilascio è attribuita dalla nuova disciplina alla Regione.

Come sopra anticipato, inoltre, è altresì di competenza della Regione il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di reflui industriali convogliati in pubblica fognatura e, a tale proposito, si chiede a codeste Amministrazioni di verificare quali sono le aziende che producono scarichi industriali per i quali sono state rilasciate le prescritte autorizzazioni. Tali imprese devono essere segnalate allo scrivente Servizio, unitamente alle nuove attività per le quali, a seguito del censimento, non è possibile confermare l'assimilazione a scarico domestico in pubblica fognatura dei reflui prodotti.

Si precisa che per gli scarichi industriali convogliati in pubblica fognatura di cui codeste amministrazioni hanno già rilasciato/rinnovato le relative autorizzazioni, deve essere trasmessa allo scrivente servizio tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente il relativo procedimento.

Si ricorda, infine che anche le autorizzazioni allo scarico prodotte da enti e imprese rientrano nella nuova disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al citato dpr 59/2013. Le attività sopra richiamate risultano essere propedeutiche al rilascio delle nuove AUA.

In considerazione della complessità dell'argomento in oggetto è comunque intenzione della scrivente convocare, quanto prima, una riunione con codesti enti al fine di verificare le eventuali problematiche attuative delle disposizioni sopra richiamate.

Distinti saluti



IL CAPO SERVIZIO  
Ines MANCUSO -